



COMUNE DI TRAPPETO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SOCIO CULTURALE

REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 28/11/2017



COMUNE DI TRAPPETO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E SOCIO CULTURALE

CAPO I

ART. 1

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea, in particolare il servizio di noleggio con conducente (N.C.C.) con autovettura, motocarozzetta e veicoli a trazione animale, di cui alla legge 15 gennaio 1992 n. 21, recepita con legge regionale n. 29 del 6 aprile 1996.

ART. 2

DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di N.C.C. provvede al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

L'autoservizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

ART. 3

DESTINAZIONE DEL NUMERO E TIPO DEI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO

Il numero di veicoli destinati al servizio di N.C.C. è stabilito come segue:

- n°10 autorizzazioni complessive.

ART. 4

MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'esercizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della legge n. 21/42, come recepita con modifiche dalla L.R. n. 29/96.

L'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 della legge n. 21/42, come recepita con modifiche dalla L.R. n. 29/96.

L'autorizzazione è riferita a un singolo veicolo.

Non è ammesso, in capo a un medesimo soggetto, il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio di N.C.C.

Non è ammesso, in capo a un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio di N.C.C. con la licenza per il servizio di taxi.

L'autorizzazione è atto strettamente personale in quanto espressione di funzioni attinenti a

compiti di polizia amministrativa locale, di ordine pubblico, sociale, economico e commerciale,

L'Autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti. Unitamente all'autorizzazione il Comune rilascia un contrassegno del tipo approvato, contenente il nome del Comune e il nome del titolare dell'autorizzazione, il numero della autorizzazione stessa. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sul veicolo.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un dipendente purché iscritto al ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/92.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivi e adeguati.

Il requisito dell'idoneità professionale, comprovato dalla iscrizione nel ruolo dei conducenti, deve essere posseduto dal titolare della licenza e dalle persone comunque aventi titolo per l'esercizio della professione in qualità di dipendenti, soci o collaboratori familiari.

ART. 5

AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

I titolari di licenza di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio della Regione Sicilia, in quello nazionale e negli Stati membri della Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza del territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5, art. 4, legge 21/92.

CAPO II

ART. 6

REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Possono esseri titolari di autorizzazione per il servizio di N.C.C. tutte le persone fisiche appartenenti agli Stati dell'Unione Europea, a condizione di reciprocità.

CAPO III

ART. 7

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio N.C.C. vengono assegnate in seguito a concorso pubblico per titoli ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti.

Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.

Il concorso deve essere indetto dal responsabile del servizio entro 30 (trenta) giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca di una o più

autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse.

Il relativo bando deve essere pubblicato all'albo Pretorio del Comune e sul sito web istituzionale.

Non è ammesso in capo a un medesimo soggetto il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di N.C.C. E' invece ammesso il cumulo a un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C., ove esiste il servizio di taxi.

Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di qualsiasi Provincia e di qualsiasi analogo elenco di un Paese dell'Unione Europea

ART. 8

CONTENUTO DEL BANDO

Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) numero e tipo delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda.

ART.9

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Le domande per l'assegnazione dell'autorizzazione di N.C.C. dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune su carta legale, indirizzata al Sindaco. Nella domanda non soggetta ad autentica devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, residenza.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione al ruolo;
- b) documentazione dei titoli in conformità a quanto previsto dall'art. 12 del presente regolamento;
- c) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
- d) dichiarazione di impegno a non espletare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio.

Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare la idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere in possesso dei titoli previsti e obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- 2) essere iscritto al registro delle ditte presso la Camera di Commercio o al registro delle imprese artigiane;
- 3) essere proprietari o comunque avere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune l'autorizzazione di esercizio;
- 4) avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità della rimessa in adeguato immobile coperto atto a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune;
- 5) non avere trasferito precedente autorizzazione dal almeno 5 (cinque) anni;

Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da

un'arte o l'incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.

b) l'essere incorsi, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio, anche se da parte di altri comuni;

c) l'essere incorso in una o più condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a due anni, e salvi i casi di riabilitazione.

d) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge.

I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti possono essere comprovati da dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non può essere prodotta dichiarazione sostitutiva per la certificazione medica richiesta.

ART. 10

ASSEGNAZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE

L'ufficio comunale competente, formulata la graduatoria di merito, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione.

La graduatoria di merito ha validità di anni uno.

I posti che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino a esaurimento della graduatoria.

ART. 11

VALUTAZIONE DEI TITOLI E PREFERENZA

I titoli che attribuiscono punteggio sono i seguenti:

- 1) Carico familiare.....punti 0,20, per ciascun familiare a carico fino ad un massimo di punti 1;
- 2) Automezzi attrezzati e omologati per il trasporto dei disabili.....punti 1;
- 3) Periodi di servizio prestati in qualità di sostituto e/o di dipendente di una impresa che gestisce autonoleggio con conducente ... punti 0,20, per ogni anno fino ad un massimo di punti 1;
- 4) Residenza anagrafica nel Comune di Trappeto punti ...0,20, per ogni anno fino ad un massimo di punti 1;

Costituisce titolo preferenziale a parità di punteggio:

- a) l'essere associati in forma cooperativa di società purché tale società esercita effettivamente l'attività di trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea.
- b) Essere più giovane anagraficamente.

CAPO IV

ART. 12 INIZIO DEL SERVIZIO

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o *mortis causa*, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio della stessa dall'apertura della successione o dalla stipula dell'atto di trasferimento.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

ART. 13

TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è trasferibile nei casi consentiti dalla legge, ad altro abilitato all'esercizio della professione.

Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato al competente Ufficio Comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

Il trasferimento delle autorizzazioni pervenute per *mortis causa*, ai sensi del 2° comma dell'art. 19 della legge 21/92, è autorizzato alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni.

La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica del titolare.

In nessun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

Le autorizzazioni per il servizio di N.C.C. possono essere trasferiti ad altri soggetti per atto tra vivi o causa morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.

Al fine, secondo i casi, il titolare dell'autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti devono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura dell'autorizzazione, con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario, il consenso degli eredi.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione, né dallo stesso né da altro Comune, né gli può essere assegnata nuovamente altra autorizzazione in seguito al trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

ART. 14

COMPORAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio;
- b) comportarsi con correttezza e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante le fasi del trasporto;

- d) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;

E' fatto divieto:

- a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione Comunale.

Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

ART. 15

INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 16

TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

La prestazione del servizio N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta d'accesso, il simbolo dell'accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di portare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

ART. 17

IDONEITA' DEI MEZZI

Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della M.C.T.C. l'Ufficio può disporre, direttamente o per il tramite della Polizia Municipale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi del servizio.

Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette o alla sostituzione. In mancanza, il competente ufficio comunale previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 22.

ART. 18

TARIFFE

Le tariffe del servizio di N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti e massimi determinati dalla Giunta Comunale in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.

ART. 19

TRASPORTO BAGAGLI E ANIMALI

E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.

E' obbligatorio, altresì, e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

CAPO V

ART. 20

DIFFIDA

Il responsabile del servizio diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione Comunale;
- d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al competente ufficio comunale;
- e) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Al titolare che sia già stato diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

ART. 21

SANZIONI

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovano la loro sanzione al Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €100,00 a un massimo di €500,00;
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 106 e 110 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, e dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e s. m. i., fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione alle norme contenute nel presente regolamento è così punita:

a) la sanzione amministrativa accessoria è applicata dal Responsabile del Settore, anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta.

Avverso l'applicazione della sanzione è ammesso ricorso nei modi previsti dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.

ART. 22

SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione di esercizio può essere sospesa dal Responsabile del Settore, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- b) violazioni di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- c) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento;
- d) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- e) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- f) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionante.

ART. 23

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Responsabile del Settore, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione o diffida adottati ai sensi del precedente articolo 22;
- c) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente articolo 13;
- d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pene restrittive della libertà personale per una pena complessiva superiore a due anni;
- e) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

In ogni momento, qualora venga accertato, il venir meno di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il responsabile del servizio provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.

Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il responsabile del servizio dispone la revoca dell'autorizzazione.

ART. 24

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

I provvedimenti di diffida, sospensione o revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada. Gli accertamenti dei fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione Comunale una memoria difensiva.

Il Responsabile del Settore decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio.

Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

ART. 25

VIGILANZA

La vigilanza del rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata principalmente alla Polizia Municipale del Comune di Trappeto e agli Ufficiali e Agenti di Polizia di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689, e s.m.i.

ART. 26

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il responsabile del servizio, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 13 del presente Regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione dal parte del titolare della stessa;
- c) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini o non abbiano provveduto a cedere il titolo, ai sensi di quanto previsto dall'art.13 del presente Regolamento;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 27

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni della legge 15 gennaio 1992 n. 21, della legge regionale 6 aprile 1996 n. 29 e s. m. i., nonché di altre norme di legge e di regolamento applicabili in materia.

ART. 28

ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento Comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale ed è espressamente abrogato il precedente Regolamento,

ART. 29

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi e nei termini di legge.